

Delibera n. 9/ 2019

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 gennaio 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 18 (“Assistenza”) del Regolamento, secondo il quale in caso di ritardo all’arrivo o alla partenza *“di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente (...) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti”* (articolo 18, paragrafo 2, lett. a);
- VISTO** l’articolo 15 (“Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: *“[s]alvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi”*;
- VISTA** la segnalazione presentata all’Autorità, in data 18 luglio 2018, prot. ART 6070/2018, dalla Polizia di Stato – Compartimento di Polizia Ferroviaria per

Verona e Trentino Alto Adige (di seguito: Polfer), con cui è stata resa nota, con riguardo al treno regionale 5588 di Sistemi territoriali S.p.A. (di seguito: Sistemi territoriali) da Rovigo a Verona Porta Nuova, la collisione con un albero (caduto per via del maltempo) alle 18:20 del 27 giugno 2018, dopo la stazione di Villa Bartolomea (VR), idonea a provocare guasti al locomotore con riduzione delle prestazioni. A causa della presenza di un grosso ramo prima della successiva stazione di Legnago (VR) la corsa del treno si arrestava nuovamente; dopo l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., completato solo alle ore 20:00, il treno raggiungeva la stazione di Legnago in cui veniva soppresso per avaria. I 15 viaggiatori presenti venivano trasbordati su altro materiale rotabile per il completamento del tragitto sino a Verona. Con riferimento a quanto illustrato Polfer riportava, con riguardo ai diritti dei passeggeri, che *“sembra sia stata data corretta informazione, ma non è dato sapere se sia stata fornita la dovuta e sufficiente assistenza per il protrarsi del ritardo quantificato in circa 2 ore”*;

VISTA la nota dell'Autorità, prot. 6171/2018 del 23 luglio 2018, con la quale si chiedevano a Sistemi territoriali una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;

VISTA la nota di risposta di Sistemi territoriali, prot. ART 6621/2018 del 6 agosto 2018, con cui la stessa evidenziava tra le altre cose che:

- *“nei pressi della stazione di Villa Bartolomea, intorno alle ore 18.20 circa si è trovato in presenza di un forte temporale e dopo la partenza dalla stazione il treno impatta sul vetro frontale con un ramo che ingombrava la sagoma ferroviaria a velocità di circa 10 km/h e dopo aver azionato la frenatura”*;
- *il Capo Treno “si reca nello scompartimento viaggiatori per accertarsi di eventuali problemi occorsi ai passeggeri. Non essendo stati rilevati problemi la corsa del treno riprende. Poco dopo però, in corrispondenza del picchetto limite di manovra del segnale di protezione della stazione di Legnago, il treno si è dovuto arrestare a causa di un grosso ramo posto sul binario”*;
- *“in tale situazione si è dovuto attendere l'intervento di RFI per lo sgombrò del binario prima di riprendere la corsa. In vista della lunga attesa il Capo Treno dava informazione ai 15 viaggiatori presenti a bordo e si adoperava a dare assistenza e per verificare se qualche viaggiatore avesse coincidenze da prendere all'arrivo”*;
- *infine, “la linea ferroviaria veniva riattivata dopo circa 90 minuti e quindi si è potuto riprendere la corsa che ovviamente arrivava a destino con forte ritardo”*;

VISTA la nota dell'Autorità, prot. 8282/2018 del 9 ottobre 2018, con la quale si chiedevano a Sistemi territoriali una serie di informazioni ed in particolare che cosa si intendesse per *“si adoperava per dare assistenza”* e se fossero stati forniti pasti e bevande ai passeggeri;

VISTA

la nota di risposta di Sistemi territoriali, prot. ART 8986/2018 del 26 ottobre 2018, con cui la stessa evidenziava, tra le altre cose, che:

- l'impresa ferroviaria *“si adoperava a dare assistenza”, rimanendo “a disposizione dei passeggeri per fornire loro costanti aggiornamenti sull'andamento dell'intervento di ripristino della circolazione ferroviaria ed immediata assistenza in caso il prolungarsi dei lavori avesse comportato ulteriori disagi ai passeggeri; (...)*
- *non sono stati forniti né pasti né bevande in quanto il treno 5588 è un treno regionale che non prevede il servizio di ristorazione a bordo. Inoltre non sussistevano le necessarie condizioni di sicurezza per poter raggiungere il treno, sia a causa delle avverse condizioni meteo, sia perché il rotabile era bloccato lontano alla stazione di Legnago su un tratto della linea in rilevato privo di banchine e punti di accesso”;*

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. 9418/2018 del 5 novembre 2018, con la quale si chiedevano a Sistemi territoriali ulteriori informazioni, in particolare sul perché non fosse stata predisposta una pur minima assistenza all'arrivo del treno presso la stazione di Legnago, anche considerato che esisteva il presupposto previsto dal Regolamento del ritardo di 60 minuti;

VISTA

la nota di risposta di Sistemi territoriali, prot. ART 10087/2018 del 23 novembre 2018, con cui la stessa evidenziava, tra le altre cose:

- *che “il treno 5588, all'arrivo presso la Stazione di Legnago, è stato soppresso per avaria e i passeggeri sono stati trasbordati su un nuovo materiale rotabile”;*
- *che “[i]l personale viaggiante ha costantemente informato i 15 passeggeri a bordo del treno della situazione della corsa e non avendo ricevuto richieste di “ristoro”, si è prodigato a trasbordare i passeggeri nel nuovo materiale rotabile e proseguire la corsa per giungere a destinazione nel più breve tempo possibile”;*
- *“di non aver ricevuto, in riferimento a questo evento, nessuna lamentela sullo svolgimento dell'attività da parte dei passeggeri”;*

CONSIDERATO

che nella segnalazione del 18 luglio 2018, prot. ART 6070/2018, Polfer, con riguardo all'episodio descritto, metteva in dubbio l'avvenuta assistenza ai passeggeri in relazione ad un ritardo di quasi 2 ore e che dalla documentazione agli atti risulta che:

- l'arrivo alla stazione di Legnago del treno regionale 5588 del 27 giugno 2018 avveniva effettivamente alle 20:04 con 96 minuti di ritardo rispetto all'arrivo programmato per le ore 18:28; la partenza, programmata da Legnago alle 18:29, avveniva effettivamente alle 20:15:30, con complessivi 106,5 minuti di ritardo;
- i passeggeri a bordo del treno erano 15;
- l'impresa ferroviaria non forniva né pasti né bevande ai passeggeri interessati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento, in caso di ritardo di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono gratuitamente pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;

OSSERVATO che negli orientamenti interpretativi della Commissione europea relativi al Regolamento (2015/C 220/01) si afferma, con riguardo all'assistenza materiale, che *"[l]addove vi sia un ritardo superiore a 60 minuti, le imprese ferroviarie sono tenute a fornire pasti e bevande, in «quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa», se disponibili (in quantità sufficiente) sul treno o in stazione. Se non sono disponibili (o la quantità è insufficiente) a bordo o in stazione, l'obbligo dell'impresa ferroviaria è condizionato alla possibilità che questi possano essere ragionevolmente forniti. L'impresa ferroviaria deve valutare se la fornitura di pasti e bevande è «ragionevole», tenendo conto di criteri quali la distanza dal luogo di consegna, i tempi e la facilità di consegna e il costo. L'impresa ferroviaria non può, tuttavia, essere esonerata dall'obbligo di valutare ogni situazione caso per caso (...) La Commissione ritiene che l'espressione «in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa» indichi che le imprese ferroviarie devono fornire ai passeggeri un'assistenza adeguata corrispondente alla durata del ritardo e dell'ora del giorno (o della notte) in cui questo si verifica. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, i passeggeri «ricevono» assistenza in modo chiaro e accessibile, se necessario attraverso mezzi di comunicazione alternativi. Ciò significa che non è previsto che i passeggeri provvedano essi stessi, ad esempio, a trovare e pagare le spese della sistemazione in albergo e che siano le imprese ferroviarie, se possibile, ad offrire assistenza attivamente";*

RILEVATO che non costituiscono cause di esenzione dall'obbligo dell'assistenza materiale:

- l'assenza, sul treno regionale 5588, del servizio di ristorazione a bordo, in quanto l'assistenza avrebbe comunque potuto essere fornita nella stazione di Legnago e l'impresa ferroviaria, come emerge dagli orientamenti della Commissione europea, *"non può (...) essere esonerata dall'obbligo di valutare ogni situazione caso per caso";*
- l'assenza di richieste di ristoro o di lamenti da parte dei passeggeri, in quanto, da un lato, l'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento non menziona la necessità che siano i passeggeri a richiedere l'assistenza e, dall'altro, in base agli orientamenti della Commissione europea devono essere le imprese ferroviarie, se possibile, ad offrire assistenza attivamente;

CONSIDERATO che nel caso di specie, in base alla documentazione agli atti:

- non sussistevano *"le necessarie condizioni di sicurezza per poter raggiungere il treno, sia a causa delle avverse condizioni meteo, sia perché il rotabile era bloccato lontano alla stazione di Legnago su un tratto della linea in rilevato privo di banchine e punti di accesso";*

- benché il treno sia rimasto ulteriormente fermo alle porte della stazione di Legnago, maturando un ritardo superiore a 60 minuti (individuato dall'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento quale presupposto dell'assistenza materiale) Sistemi territoriali non risulta essersi comunque attivata per fornire alcun tipo di assistenza materiale. Ciò neppure all'arrivo del treno alla predetta stazione, presso la quale l'assistenza, anche tenuto conto del ridotto numero di passeggeri, avrebbe potuto essere erogata al momento dell'arrivo, avvenuto alle 20:04 anziché alle 18:28, e protrattosi fino alle 20:15:30, non risultando l'indisponibilità o la non ragionevole possibilità di fornire generi di conforto;

RITENUTO pertanto che sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento, nei confronti di Sistemi territoriali S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di assistenza materiale come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Sistemi territoriali S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 3.333,33 euro (tremilatrecentotrentatre/33), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato

all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 9/2019". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a Sistemi territoriali S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 31 gennaio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)